



# Comune di Trivero

Originale

IE

PROVINCIA DI BIELLA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n.52 in data 24/09/2018

### OGGETTO:

**ADOZIONE VARIANTE PARZIALE N. 14 AL P.R.G.C. VIGENTE - L.R. 56/77.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventiquattro** del mese di **settembre** alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CARLI Mario - Presidente	Sì
2. MAFFEI Gabriella - Vice Sindaco	Sì
3. FERLA Pradeep - Consigliere	Sì
4. PREDERIGO Elisabetta - Consigliere	Sì
5. MIRABILE Lorenzo - Consigliere	No
6. MAGGIA Alessio - Consigliere	Sì
7. BASSETTO Gian Luca - Consigliere	No
8. RONZANI Andrea - Consigliere	Sì
9. SAVOGIN Susanna - Consigliere	Sì
10. FOGLIA PARRUCIN Franco - Consigliere	Sì
11. VILLANOVA Lidia - Consigliere	No
12. CHILO' Fulvio - Consigliere	Sì
13. CASULA Piero - Consigliere	Sì
<b>Totale Presenti:</b>	<b>10</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>3</b>

Assiste l'infrascritto Segretario DR. ROSSO LUIGI. Il Signor CARLI Mario nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno di cui in appresso.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Trivero è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.C.), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-27806 del 19.7.1999, pubblicata sul B.U.R. n. 30 del 28.07.1999;
- che con deliberazione C.C. n. 18 del 19.04.2000 è stata approvata la Variante Parziale N.1 ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale 5.12.1977, n.56;
- che con deliberazione C.C. n. 16 dell'8.03.2001 è stata approvata la Variante Parziale N.2 ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale 5.12.1977, n.56;
- che con deliberazione C.C. n. 30 dell'27.06.2002 è stata approvata la Variante Parziale N.3 ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale 5.12.1977, n.56;
- che con deliberazione C.C. n. 27 dell'22.05.2002 è stata approvata la Variante Parziale N. 4 ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56;
- che con deliberazione C.C. n. 62 del 18.12.2003 è stata approvata la Variante Parziale N. 5 ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56;
- che con deliberazione C.C. n. 10 del 15/03/2006 è stata approvata la Variante Parziale N. 6 ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56
- che con deliberazione C.C. n. 17 del 07/04/2006 è stata approvata la Variante Parziale N. 7 ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56
- che con deliberazione C.C. n. 40 del 28/07/2006 è stata approvata con modifiche in autotutela la Variante Parziale N. 7 ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56
- che con deliberazione C.C. n. 6 del 05/03/2007 è stata approvata la Variante Parziale N. 8 ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56
- che con deliberazione C.C. n. 8 del 05/03/2007 è stato approvato il Piano di adeguamento del vigente P.R.G.C. al D.Lgs. 114/98 ed alla L.R. 28/99 ai sensi degli artt. 4 e seguenti della L.R. 12/11/99 n. 28
- che con deliberazione C.C. n. 25 del 10/05/2007 è stata approvata la Variante Parziale N. 9 ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56
- che con deliberazione C.C. n. 52 del 21/9/2007 è stata approvata la Variante Parziale N. 10 ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56
- che con deliberazione C.C. n. 16 del 25/03/2008 è stata approvata la Variante Parziale N. 11 ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56
- che con deliberazione C.C. n. 4 del 13/02/2009 è stata approvata la Variante Parziale N. 12 ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56
- che con deliberazione C.C. n. 13 del 23/03/2011 è stata approvata la Variante Parziale N. 13 ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56
- che con deliberazione C.C. n. 14 del 23/03/2011 è stata approvata la Variante Parziale N. 13bis ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56
- che ora è emersa l'esigenza di predisporre una Variante Parziale N. 14;

Atteso che con Deliberazione G.C. n. 30 del 06/03/2018 il Comune di Trivero ha determinato:

- 1) di avviare il procedimento di Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante Parziale "14" ex art.17 comma 8 della L.R. 56/77, finalizzata a recepire una serie di aggiornamenti cartografici e normativi connessi a esigenze di tipo pubblico ed a segnalazioni pervenute;

- 2) di individuare i soggetti con competenze in materia ambientale relativamente alla variante in oggetto nella Provincia di Biella, nell'ASL, nell'ARPA e nella Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.
- 3) di adottare il Documento Tecnico per verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS a firma del professionista incaricato Arch. Giulio Carta allegato alla stessa deliberazione quale parte integrante e sostanziale e corredato da verifica di compatibilità acustica redatta dal dott. Stefano Roletti e Relazione Geologica redatta dalla Dott.sa Barbara Loi.
- 4) di trasmettere copia della deliberazione a tutti i soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati per le espressioni dei pareri di competenza
- 5) di pubblicare i presenti elaborati all'Albo Pretorio Comunale sul sito web istituzionale al fine di garantire adeguata informazione e di ricevere eventuali contributi da parte della cittadinanza;
- 6) di dare atto che il Comune di Trivero non è dotato di Organo Tecnico ai sensi dell'art. 7 LR 40/98 e di avvalersi del supporto dell'Organo Tecnico Provinciale istituito ai sensi dell'art. 7 della LR 40/98;
- 7) di dare mandato al Responsabile del Procedimento per l'espletamento degli atti amministrativi conseguenti

Dato atto:

- che con nota ns. prot. 2274 del 12/03/2018) si è provveduto a trasmettere copia della deliberazione a tutti i soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati per le espressioni dei pareri di competenza;

- che con nota ns. prot. 3212 del 09/04/2018 (allegata in copia alla presente quale parte integrante e sostanziale) la Provincia di Biella di esprimeva il proprio contributo tecnico ritenendo che la Variante Parziale n.14 non fosse da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica;

- che con nota ns. prot. 3823 del 26/04/2018 (allegata in copia alla presente quale parte integrante e sostanziale) l'A.S.L. BI di Biella esprimeva il proprio contributo tecnico ritenendo che la Variante Parziale n.14 non fosse da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica;

- che con nota ns. prot. 4010 del 03/05/2018 (allegata in copia alla presente quale parte integrante e sostanziale) l'ARPA di Biella esprimeva il proprio contributo tecnico ritenendo che la Variante Parziale n.14 non fosse da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica;

- che con nota ns. prot. 7416 del 10/08/2018 (allegata in copia alla presente quale parte integrante e sostanziale) la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, esprimeva il proprio contributo tecnico ritenendo che la Variante Parziale n.14 non fosse da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica;

che con nota ns. prot. 7477 del 14/08/2018) si è provveduto a trasmettere copia dei pareri, espressi dai soggetti competenti di cui sopra, all'Organo Tecnico Provinciale;

- che con nota ns. prot. 8273 del 13/09/2018 (allegata in copia alla presente quale parte integrante e sostanziale) la Provincia di Biella in qualità di Organo Tecnico Provinciale riteneva che la Variante Parziale n.14 non fosse da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica;

Ritenuto, per le ragioni contenute nelle note succitate, che la Variante Parziale N. 14 non sia da assoggettare a Valutazione ambientale Strategica;

Preso atto delle prescrizioni contenute nel contributo espresso dall' Organo Tecnico Provinciale;

Visto il "Fascicolo Tecnico Illustrativo – Progetto Preliminare" redatto dal Tecnico incaricato Arch. Giulio Carta con Studio in Biella (BI) via Trieste 11, in conformità alle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, nel quale sono specificate le modifiche parziali apportate al P.R.G.C. vigente;

Dato atto che al suddetto Fascicolo sono allegati gli elaborati di Piano modificati sulla base del Progetto Preliminare della presente Variante Parziale e più precisamente:

<b>Elaborato 2P</b>	<b>Norme di Attuazione</b>	
<b>Elaborato 4P1</b>	<b>Uso e Destinazioni del Territorio Urbanizzato</b>	
<b>Elaborato 4P2</b>	<b>Uso e Destinazioni del Territorio Urbanizzato</b>	
<b>Elaborato 4P3</b>	<b>Uso e Destinazioni del Territorio Urbanizzato</b>	
<b>Elaborato 5P1</b>	<b>Area Urbana Centrale</b>	
<b>Relazione Geologica</b>		<b>Progetto Preliminare</b>
<b>Verifica di Compatibilità Acustica</b>		<b>Progetto Preliminare</b>

Atteso che la Variante accoglie i rilievi formulati dall'Organo Tecnico Provinciale con nota prot. 8273 del 13/09/2018;

Vista la nota in data 18/09/2018 redatta dall'esperto in acustica Dr. Stefano Roletti in controdeduzione alle osservazioni di A.R.P.A. Piemonte;

Dato atto che le varianti contenute nel suddetto fascicolo:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
  - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
  - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
  - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
  - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
  - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
  - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
  - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- non incidono sulla struttura generale dei vincoli;
  - vengono riunite nella Variante n° 14 considerata Parziale, soggetta quindi alle procedure di cui al 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss. mm. ed ii.;
  - sono conformi, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni.

Dato atto che l'area di cui al nuovo insediamento in fraz. Grillero è dotata delle opere di urbanizzazione primaria e delle caratteristiche per essere inclusa nella perimetrazione in via di definizione (lotto intercluso con sviluppo lineare su strada inferiore a m 70).

Atteso che la dotazione di standard in rapporto alla capacità insediativa residenziale del P.R.G.G. vigente risulta essere illustrata nel seguente prospetto:

#### **VERIFICA STANDARD E CAPACITA' INSEDIATIVA ATTIVITA' ECONOMICHE**

PRG vigente

Cirt: 10.962 abitanti - Aree S.P. = m<sup>2</sup> 410.505

Cirt: 10.962 abitanti x 25 m<sup>2</sup>/ab. = m<sup>2</sup> 274.150  
 Cirt: 10.962 abitanti x 0,5 m<sup>2</sup>/ab. = m<sup>2</sup> 5.481 (variazione in + o in – ammessa)

Situazione aggiornata alla Variante Parziale 13bis  
 Cirt: 11.036 abitanti (1) - Aree S.P. = m<sup>2</sup> 410.811  
 (1) Valore derivante da un errore contenuto in una Variante Parziale precedente.

**Situazione aggiornata alla presente Proposta di Variante Parziale**  
**Cirt: 10.962 abitanti**  
 A seguito degli stralci (dedotto l'inserimento N1 e al netto di m<sup>3</sup> 6.660 pari a 74 abitanti x 90 m<sup>3</sup>/ab utilizzati per il ripristino della Cirt corretta) rimangono a disposizione 30.137 m<sup>3</sup> di volumetria residenziale  
**Aree S.P. = m<sup>2</sup> 410.811 - 1.193 - 720 - 610 + 1.730 = m<sup>2</sup> 410.018**  
**Decremento (m<sup>2</sup> 487 inferiore al limite ammesso)**

**VARIAZIONI DI SUPERFICI PER ATTIVITA' ECONOMICHE**

PRG VIGENTE:             aree artigianali-industriali = m<sup>2</sup> 964.600  
                                   aree terziarie = m<sup>2</sup> 69.370                             TOTALE                 m<sup>2</sup> 1.033.970

Situazione aggiornata alla Variante Parziale 13bis:  
                                   aree artigianali-industriali = m<sup>2</sup> 931.245  
                                   aree terziarie = m<sup>2</sup> 109.668                             TOTALE                 m<sup>2</sup> 1.040.913

Situazione aggiornata alla Variante Parziale 16bis  
                                   aree artigianali-industriali = m<sup>2</sup> 931.245  
                                   aree terziarie = m<sup>2</sup> 121.486                             TOTALE                 m<sup>2</sup> 1.052.731

**Situazione aggiornata alla presente Proposta di Variante Parziale**  
**aree artigianali-industriali = m<sup>2</sup> 931.245 + 3.770 + 7.233 + 620 - 4.640 = m<sup>2</sup> 938.228**  
**aree terziarie = m<sup>2</sup> 121.486 - 1.730 - 4.753 = m<sup>2</sup> 115.003**  
**TOTALE m<sup>2</sup> 1.053.231**

Richiamata la Legge Regionale 56/77 e ss.mm.ii., art. 17 comma 7°;

Richiamata altresì la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 5.8.1998, n.12/PET;

Vista la D.G.R. 09/06/2008 n. 12-8931.  
 Ritenuto necessario adottare la variante sopra descritta al fine di meglio disciplinare e razionalizzare gli interventi sul territorio;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 dai responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese

**DELIBERA**

1) di non assoggettare, per le ragioni in premessa, a Valutazione Ambientale Strategica la Variante Parziale n.14, ex art.17 c. 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

2) di adottare ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale n. 56/77 la Variante Parziale N. 14 al P.R.G.C. vigente i cui contenuti sono specificati e descritti nel "Fascicolo Tecnico Illustrativo – Progetto Preliminare" allegato alla presente quale parte sostanziale integrante, costituita dagli elaborati elencati in premessa; redatto dal Tecnico incaricato Arch. Giulio Carta con Studio in Biella (BI) via Trieste 11, in conformità alle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, nel quale sono specificate le modifiche parziali apportate al P.R.G.C. vigente ed al quale sono allegati gli elaborati di Piano modificati sulla base del Progetto Preliminare della presente Variante Parziale e più precisamente:

<b>Elaborato 2P</b>	<b>Norme di Attuazione</b>
<b>Elaborato 4P1</b>	<b>Uso e Destinazioni del Territorio Urbanizzato</b>

<b>Elaborato 4P2</b>	<b>Uso e Destinazioni del Territorio Urbanizzato</b>
<b>Elaborato 4P3</b>	<b>Uso e Destinazioni del Territorio Urbanizzato</b>
<b>Elaborato 5P1</b>	<b>Area Urbana Centrale</b>
<b>Relazione Geologica</b>	<b>Progetto Preliminare</b>
<b>Verifica di Compatibilità Acustica</b>	<b>Progetto Preliminare</b>

3) di dare atto che la Variante accoglie i rilievi formulati dall'Organo Tecnico Provinciale con nota prot. 8273 del 13/09/2018

4) di dare atto che le varianti contenute nel suddetto fascicolo:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
  - non incidono sulla struttura generale dei vincoli;
  - vengono riunite nella Variante n° 14 considerata Parziale, soggetta quindi alle procedure di cui al 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss. mm. ed ii.;
  - sono conformi, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni.

5) Di dare atto che l'area di cui al nuovo insediamento in fraz. Grillero è dotata delle opere di urbanizzazione primaria e delle caratteristiche per essere inclusa nella perimetrazione in via di definizione (lotto intercluso con sviluppo lineare su strada inferiore a m 70).

6) di prendere atto della nota in data 18/09/2018 redatta dall'esperto in acustica Dr. Stefano Roletti in controdeduzione alle osservazioni di A.R.P.A. Piemonte;

7) di dare atto che la dotazione di standard in rapporto alla capacità insediativa residenziale del P.R.G.G. vigente risulta essere illustrata nel seguente prospetto:

#### **VERIFICA STANDARD E CAPACITA' INSEDIATIVA ATTIVITA' ECONOMICHE**

PRG vigente

Cirt: 10.962 abitanti - Aree S.P. = m<sup>2</sup> 410.505

Cirt: 10.962 abitanti x 25 m<sup>2</sup>/ab. = m<sup>2</sup> 274.150

Cirt: 10.962 abitanti x 0,5 m<sup>2</sup>/ab. = m<sup>2</sup> 5.481 (variazione in + o in – ammessa)

Situazione aggiornata alla Variante Parziale 13bis

Cirt: 11.036 abitanti (1) - Aree S.P. = m<sup>2</sup> 410.811

(1) Valore derivante da un errore contenuto in una Variante Parziale precedente.

**Situazione aggiornata alla presente Proposta di Variante Parziale**

**Cirt: 10.962 abitanti**

**A seguito degli stralci (dedotto l'inserimento N1 e al netto di m<sup>3</sup> 6.660 pari a 74 abitanti x 90 m<sup>3</sup>/ab utilizzati per il ripristino della Cirt corretta) rimangono a disposizione 30.137 m<sup>3</sup> di volumetria residenziale**

**Aree S.P. = m<sup>2</sup> 410.811 - 1.193 - 720 - 610 + 1.730 = m<sup>2</sup> 410.018**

**Decremento (m<sup>2</sup> 487 inferiore al limite ammesso)**

**VARIAZIONI DI SUPERFICI PER ATTIVITA' ECONOMICHE**

PRG VIGENTE:            aree artigianali-industriali = m<sup>2</sup> 964.600  
                              aree terziarie = m<sup>2</sup> 69.370                            TOTALE                    m<sup>2</sup> 1.033.970

Situazione aggiornata alla Variante Parziale 13bis:

                              aree artigianali-industriali = m<sup>2</sup> 931.245  
                              aree terziarie = m<sup>2</sup> 109.668                            TOTALE                    m<sup>2</sup> 1.040.913

Situazione aggiornata alla Variante Parziale 16bis

                              aree artigianali-industriali = m<sup>2</sup> 931.245  
                              aree terziarie = m<sup>2</sup> 121.486                            TOTALE                    m<sup>2</sup> 1.052.731

**Situazione aggiornata alla presente Proposta di Variante Parziale**

**aree artigianali-industriali = m<sup>2</sup> 931.245 + 3.770 + 7.233 + 620 - 4.640 = m<sup>2</sup> 938.228**

**aree terziarie = m<sup>2</sup> 121.486 - 1.730 - 4.753 = m<sup>2</sup> 115.003**

**TOTALE m<sup>2</sup> 1.053.231**

8) di dare atto che la variante parziale non modifica l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente e che la stessa è di rilevanza esclusivamente comunale e compatibile con i piani sovracomunali;

9) di dare atto che le varianti contenute nel suddetto fascicolo VP14 non sono soggette a Verifica Preventiva di Assoggettabilità al Processo di Valutazione Ambientale Strategica;

10) di dare altresì atto che la variante parziale al P.R.G.C. sarà pubblicata sul sito informatico del Comune per trenta giorni consecutivi e che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque potrà formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante;

11) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati;

12) di inviare la presente alla Provincia di Biella ai fini del pronunciamento della stessa, in conformità alle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 17 L.R.56/77 e ss. mm. ii.

Successivamente, stante l'urgenza, ad unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione viene resa IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Di quanto precede si è redatto il presente verbale.

Il Sindaco  
FIRMATO DIGITALMENTE  
CARLI Mario

Il Segretario Comunale  
FIRMATO DIGITALMENTE  
DR. ROSSO LUIGI